

T A G S / 2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

dott. Fulvio Dacomo

dr. ing. Luigi Vinci

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 113/2009 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni",
passata in decisione all'udienza collegiale del 7.5.2012 e vertente

t r a

Piccolo Ida (cf. PCC DIA 76M64 1438X), rappresentata e difesa dall'avv.
Gaetano Battipaglia (cf. BTT GTN 68E17 F912S), giusta procura a margine del
ricorso, ed elettivamente domiciliata in Napoli viale Colli Aminei n. 32 isolato C
presso lo studio dell'avv. Marcella De Simone

ricorrente

e

Regione Campania (cf. 80011990639), in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale
domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, per procura generale alle liti per notar
Cimmino di Napoli rep. n. 35093 del 17.9.2002.

resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso notificato in data 24.2 e 2.3.2009 e rinotificato in data
21.10.2009, Piccolo Ida, deducendo di essere proprietaria della autovettura Opel
Corsa tg. AY173RC, danneggiata in data 6.10.2007 dalle acque del torrente
Solofrana, che aveva rotto gli argini allagando la via Sant'Anna ove l'auto trovata
parcheeggiata, conveniva in giudizio innanzi a questo T.R.A.P. la Regione
Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni quantificati in euro
3.500,00, oltre alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi in favore dei
procuratori antistatari.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Regione Campania, eccependo il suo
difetto di legittimazione passiva, per non essere rinvenibile in alcuna normativa la
sua titolarità alla manutenzione dell'alveo, cui erano deputati il Consorzio di
Bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino e le Provincie competenti; sostenendo che
l'evento aveva rivestito caratteristiche di eccezionalità, tali da escludere ogni nesso
di causalità in ordine allo eventuale stato di cattiva manutenzione dell'alveo; ed
instando comunque per il rigetto della domanda anche per carenza di prova.

Completata l'istruzione con produzione documentale, la causa all'udienza
collegiale del 7.5.2012 passava quindi in decisione.

Motivi della decisione

La domanda è fondata, e deve pertanto essere accolta. Va in primo luogo rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, documentata con la produzione del certificato di proprietà, e comunque non contestata.

Per quanto attiene poi alla legittimazione passiva, rileva il Collegio che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale. Il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, e che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione. L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

La situazione non è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato -in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59- dal d. lgs. 31.3.98 n. 112, e, per le Regioni che come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34). Ed infatti l'intervento effettuato da tale ultima normativa ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art. 4, co. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti; laddove l'art. 7 del d. lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali.

Nella fattispecie, essendo la gestione e la manutenzione del corso d'acqua

affidato alla Regione, è questa che risponde dei danni arrecati a terzi. Anche a voler ritenere che la attività manutentiva sia stata demandata al Consorzio di Bonifica, circostanza non provata in giudizio, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che siano state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione. E dette carenze sono riscontrabili, posto che l'allagamento della via Sant'Anna è stato determinato dalla rottura dell'argine del torrente, inidoneo a contenere la forza dell'acqua a seguito di piogge di cui non è stata provata la eccezionalità, con ciò rendendosi evidente la insufficienza strutturale della sezione idraulica del torrente, che presenta per l'intero percorso sezioni insufficienti, in rapporto alle portate massime al colmo transitabili, nonché la fatiscenza e degrado delle opere di difesa passiva; tanto da rendersi necessario per l'intera rete di scolo naturale del comprensorio Agro Nocerino Sarnese un intervento organico di ingegneria idraulica (vedasi rapporto dei Vigili del Fuoco e missiva del Consorzio di Bonifica del 26.9.2008). Peraltro la Regione, come rilevatosi in precedenti analoghi giudizi, ha più volte nel corso degli anni provveduto ad interventi di urgenza e a predisporre una progettazione definitiva di interventi di manutenzione straordinaria degli argini, con ciò ammettendo di essere tenuta alla manutenzione dell'alveo.

La responsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *"per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi"*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale.

Ininfluyente è poi il generico richiamo che la difesa della Regione fa a "comportamenti illegittimi esercitati sul territorio senza il preventivo assenso della p.a.", probabilmente riferendosi ai fenomeni di intensa e non programmata urbanizzazione ed industrializzazione di territori in origine agricoli che ha modificato negli ultimi decenni l'assetto idrogeologico del territorio campano, creando spesso situazioni di sovraccarico delle portate dei corsi d'acqua e di intenso inquinamento delle loro acque, posto che ciò non può esimere la Regione dalla responsabilità per non averne curato la straordinaria manutenzione o una corretta ricostruzione, tanto da provocarne l'intasamento e l'inefficienza idraulica, tanto più che, essendosi sviluppati i suddetti fenomeni nel corso di diversi decenni, un'accorta politica di tutela del territorio avrebbe consentito alla Regione di individuare il problema e di avviare per tempo un articolato programma di adeguamento dei corsi d'acqua alle nuove esigenze che andavano emergendo ed estendendosi, sicché il fatto che per decenni il problema sia rimasto accantonato, senza che neppure si avviasse un programma di adeguamento della rete dei colatori (iniziative in tal senso essendo partite solo dopo il 1998 e grazie ad interventi straordinari dello Stato) non può che sottolineare la colpa della Regione per difetto di diligenza nella cura del sistema dei corsi d'acqua affidati alla sua gestione e manutenzione.

Infine, non può neppure ritenersi che si sia presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento perché se è vero che vi furono piogge intense, non risulta essere stato dichiarato lo stato di

calamità naturale.

Dalla documentazione prodotta risulta provato che le auto in sosta lungo la via Sant'Anna, al momento della esondazione, vennero trascinate dalla forza delle acque e danneggiate; ciò avvenne anche per la autovettura della ricorrente, come rilevasi dalla comunicazione al Comune dei veicoli recuperati in data 8.10.2007 da parte della impresa di soccorso stradale Francavilla Antonio, e dal verbale di riconsegna alla proprietaria in data 13.10.2007. Le fotografie prodotte evidenziano i danni subiti dall'auto, i cui costi di riparazione sono stati richiesti in euro 1.554,43, come da consulenza tecnica di parte prodotta, per lavaggio abitacolo e selleria, cablaggio impianto elettrico, pannelli interni e smaltimento rifiuti. Non risultando peraltro prodotta alcuna documentazione attestante le somme effettivamente spese per i lavori in oggetto, la liquidazione non può che avvenire in via equitativa, con l'importo da ritenersi congruo in euro 900,00 alla data dell'evento.

! A detto importo va aggiunta la rivalutazione monetaria (in base agli indici ISTAT di rivalutazione dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi) dal 6.10.2007 fino alla data della presente decisione, ed interessi legali fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria che andrà rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Piccolo Ida nei confronti della Regione Campania con atto di citazione notificato in data 24.2.2009; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- Condanna la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 900,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicati in motivazione.
- Condanna la Regione Campania al pagamento in favore del procuratore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 78,00 per spese, € 550,00 per onorario ed € 410,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA; con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Napoli 7.5.2012.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario

Gallozza Enrico

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

21 MAG 2012

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA

(ENRICO GALLOZZA)